

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

**che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna<sup>(3)</sup>, ha adottato l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci da dividere per 1,001712 a decorrere dall'inizio della prossima campagna di commercializzazione nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>, ha fissato il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci per la campagna 1990/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è il seguente:

- 44,68 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette,
- 42,98 ECU/100 kg per i lupini dolci.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è di 29,47 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette.

*Articolo 3*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 è il seguente:

- 25,73 ECU/100 kg per i piselli,
- 23,83 ECU/100 kg per le fave e le favette,
- 28,85 ECU/100 kg per i lupini dolci.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.